

**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

INDICE

CAPO 1 - NORME GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - CLASSE DEL COMUNE	3
ART. 3 - OGGETTO DELLA TASSA	3
ART. 4 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.....	3
ART. 5 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.....	4
CAPO II - NORME E PROCEDURA COMUNE A TUTTE LE OCCUPAZIONI.....	4
ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.....	4
ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE	5
ART. 8 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.....	5
ART. 9 - OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	5
ART. 10 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.....	5
ART. 11 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	6
ART. 12 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	6
ART. 13 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	6
ART. 14 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	7
ART. 15 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	7
CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA.....	7
ART. 16 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA	7
ART. 17 - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA	8
CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI - RIDUZIONI.....	9
ART. 18 - TARIFFE.....	9
ART. 19 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.....	9
ART. 20 - ESENZIONI	9
ART. 21 - RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE	10
ART. 22 - RIDUZIONI DELLA TASSA TEMPORANEA	10
ART. 23 - COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE	11
ART. 24 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	11
CAPO V – SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE.....	11
ART. 25 - SANZIONI.....	11
ART. 26 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.....	12
ART. 27 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	12
ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI	12

CAPO 1 - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 40 comma 1 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, disciplina l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II dello stesso decreto, come successivamente modificato ed integrato (D.Lgs 28/12/1993 n. 566, L. 28/12/95 n.549), nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni.

ART. 2 - CLASSE DEL COMUNE

- 1) Ai fini dell'applicazione della tassa, oggetto del presente regolamento, questo Comune, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, appartiene alla classe V.

ART. 3 - OGGETTO DELLA TASSA

- 1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3) La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4) Sono escluse dalla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART. 4 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

- 1) La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si tassano comunque occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- 2) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 3) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
- 4) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30 per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 10 per cento se in seconda categoria.
- 5) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e relative misure di riferimento sono determinate in riferimento alle singole fattispecie di occupazione:
 - a) fino a 12 ore: tariffa giornaliera al mq, ridotta al 50% ;

- b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera;
- c) occupazioni temporanee per attività edilizia: tariffa giornaliera al mq. ridotta al 30%.
- d) per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa e' ridotta del 50%

ART. 5 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

- 1) La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURA COMUNE A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1) La domanda di concessione/autorizzazione, da presentarsi, in carta legale, su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
- 2) Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo come l'esercizio di una industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o intrattenimenti pubblici e simili e deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà .
- 3) Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
- 4) Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta , sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.
- 5) Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere prodotta almeno 60 giorni prima della data dell'occupazione, per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima, per le occupazioni per traslochi la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima.
- 6) Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in giorni 60 per le occupazioni permanenti, in giorni 30 per le occupazioni temporanee e in giorni 15 per le occupazioni per traslochi. Si applicano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla suddetta legge n. 241/1990 e s.m.i. in ordine alla sospensione del termine di conclusione del procedimento, per una sola volta, per l'acquisizione di documentazione integrativa.
- 7) La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1) Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi ai termini della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolare circostanze che lo giustifichino, l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 8 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1) Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o, revoca della medesima (art. 50, comma 1).
- 2) La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- 3) È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 4) Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponteggi ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
- 5) Sono fatti salvi eventuali differenti termini di presentazione delle istanze stabilite per fattispecie specifiche normate da appositi regolamenti.

ART. 9 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

- 1) Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
- 2) In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
- 3) In ogni caso l'occupazione dovrà essere attuata in conformità a quanto previsto in merito dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 285/1992 recante "nuovo codice della strada" e s.m.i. nonché dagli artt. 30 e seg. Del D.P.R. n. 495/1992 recante "regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

ART. 10 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1) Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
- 2) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
- 3) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche

gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento, della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 11 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1) Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificativo motivo, nei giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nel 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
- 2) Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 12 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1) Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.
- 2) Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- 3) La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza alcuna corresponsione di interessi o altro indennizzo.
- 4) Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori, a propria cura e spese, di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti, d'ufficio salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
- 5) Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per le soddisfazioni di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1) E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in occupazione, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del terzo comma del precedente articolo 12.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1) Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 3) Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia e regolamenti in vigore deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o , in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
 - f) apporre a propria cura e spese la segnaletica prevista dal codice stradale sia diurna che notturna e a fine concessione provvedere alla rimozione della stessa.
 - g) provvedere a richiedere a propria cura e spese , tutte le preventive autorizzazioni /concessioni a vari enti (Comune, ENEL, TELECOM, ecc.) inerenti alla costruzione di manufatti (fabbricati, condotti, sistemazioni aree, ecc.)
 - h) richiedere preventiva autorizzazione al Comune (polizia municipale - ufficio tecnico) per eventuale chiusura di strade o manomissioni sottosuolo.
- 4) L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti dall'atto stesso
- 5) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 15 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1) Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
- 2) Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 16 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- 1) Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di

rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

- 2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste negli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
- 3) Per le occupazioni di suolo e soprasuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 4) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a Euro 1,00 per difetto se la frazione non è superiore a Euro 0,50 e per eccesso se superiore.
- 5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4 da effettuarsi entro e non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 17 - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

- 1) L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 16, comma 4, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 2) L'ufficio comunale provvede all'accertamento, in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sanzioni e gli interessi.
- 3) La riscossione coattiva della tassa si effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la possibilità per il Comune di utilizzare la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI - RIDUZIONI

ART. 18 - TARIFFE

- 1) Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune una tassa risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con le maggiorazioni e le riduzioni previste di volta in volta dalla normativa vigente.
- 2) Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 , 48 del D. Lgs. n. 507/93.
- 3) Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti porzioni:
 - Prima categoria 100 per cento;
 - Seconda categoria 50 per cento.

ART. 19 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

- 1) In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

ART. 20 - ESENZIONI

- 1) Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, e loro consorzi, da enti religiosi l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene , sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della successione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- 2) L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.
- 3) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
 - f) Occupazione per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- 4) Sono fatte salve le norme regolamentari che prevedono l'esenzione dal pagamento della tassa in occasione della concessione di patrocinio comunale.
- 5) Eventuali ulteriori esenzioni verranno applicate in base alle disposizioni di legge.

ART. 21 - RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

- 1) In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
- a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, le tariffe sono ridotte al 10%;
 - b) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.
 - c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
 - d) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
 - e) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9; l'eventuale superficie eccedente i 9 mq. è calcolata in ragione del 10 per cento.
 - f) ai sensi dell'art. 44 commi 7 e 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente Regolamento e per una superficie massima di 10 mq. qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.
 - g) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
 - h) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.

ART. 22 - RIDUZIONI DELLA TASSA TEMPORANEA

- 1) Ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 507/93:
- comma 2/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5, - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30% se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.

ART. 23 - COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

- 1) Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

ART. 24 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- 1) Per l'esercizio di mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) si fa integrale rinvio alle previsioni del vigente regolamento di Polizia Urbana, il quale prevede, per le occupazioni di minimo ingombro, che detta attività non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazioni di aree e spazi pubblici.
- 2) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora e in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

CAPO V – SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

ART. 25 - SANZIONI

- 1) Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/93.
- 2) Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del centocinquanta per cento della tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,65.

- 3) Per la denuncia infedele si applica la sanzione del cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da Euro 51,65 a Euro 258,22.
- 4) Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
- 5) Per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento, ove non diversamente sanzionate dal vigente regolamento di polizia urbana si applicano, ai sensi dell'art. 52 del vigente Statuto Comunale, le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00.

ART. 26 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

- 1) Per la determinazione dell'importo minimo per la riscossione si rinvia al regolamento comunale in materia di tributi locali: disciplina interessi, compensazioni ed importi minimi.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 27 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Il Regolamento, successivamente alla sua entrata in vigore, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI

- 1) In conformita' a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed alla intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per ulteriori 15 giorni ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Dalla medesima data e' abrogata qualsiasi norma regolamentare in materia non compatibile con il presente Regolamento.

- ✓ **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 5 del 07/01/2009, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 12/01/2009 al 26/01/2009, esecutiva dal 22/01/2009;
- ✓ **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 27/01/2009 al 10/02/2009.
- ✓ **Effetto ai sensi dell'art. 53 comma 16 L.388/2000:** 01/01/2009.
- ✓ **Entrata in vigore:** 11/02/2009.